

## S.A.P.A.

### Responsabilità e partecipazioni.

- Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta.
- Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

**art. 2452, Codice civile**

### Soci accomandatari.

- L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.
- I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della società per azioni.

**art. 2455, Codice civile**

## S.R.L.

### Principio di responsabilità .

Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

### art. 2462, Codice civile

### Amministrazione della società.

- L'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci.
- Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
- L'atto costitutivo può tuttavia prevedere che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli artt. 2257 e 2258.

### art. 2475, Codice civile

### Rappresentanza della società.

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

### art. 2475-bis, Codice civile

## Decisioni dei soci.

- I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
- In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
  - 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
  - 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
  - 3) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
  - 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
  - 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

**art. 2479, Codice civile**

### Assemblea dei soci.

- L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.
- Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea.
- Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

**art. 2479-bis, Codice civile**